

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1068

Convenzione per l'utilizzo dell'immobile della soppressa sezione distaccata di Modugno sito in viale della Repubblica s.n.c. per lo svolgimento delle attività giudiziarie dell'intero circondario di Bari. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione.

Il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con il Vice-presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla direzione amministrativa e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.

Come noto, la sede degli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è stata dichiarata inagibile, con provvedimento del Comune di Bari, che sospende l'efficacia dell'agibilità dell'immobile sito in via Nazariantz n.1, a seguito della perizia tecnica richiesta dalla proprietà dell'immobile - I.N.A.I.L - per verificare la staticità dello stesso.

Con decreto del 25 maggio 2018, il Ministro della Giustizia ha autorizzato, sino alla scadenza del termine quinquennale di cui all'art.8, comma 1, del D.Lgs. n.155/2012, l'utilizzo a servizio del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bari dell'immobile, già sede della soppressa sezione distaccata di Modugno, per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il Tribunale e la Procura di Bari.

In una situazione di allarmante e stringente necessità la Regione Puglia, per il tramite della sezione Protezione civile, si è fatta parte diligente ed ha messo a disposizione tre tende da campo, onde consentire, sebbene in condizioni di assoluto disagio, in via temporanea, la celebrazione delle udienze pubbliche, all'esterno del Palazzo sito in via Nazariantz.

Nel frattempo, nell'ottica di una leale collaborazione tra amministrazioni, la Regione Puglia, unitamente al Ministero della Giustizia ed all'Ufficio distrettuale di Corte d'Appello di Bari, hanno avviato una interlocuzione finalizzata ad individuare la soluzione più rapida ed adeguata alle necessità logistiche con cui superare la fase emergenziale- anche al fine di evitare qualsivoglia disservizio o interruzione dell'attività giudiziarie riguardanti il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bari

Si è pertanto, proceduto, alla redazione di un atto convenzionale ai sensi dell'art 8, comma 4-bis, D.lgs. 7 settembre 2012, n.155, da sottoscrivere tra le parti summenzionate, per l'utilizzo dell'immobile della soppressa sezione distaccata di Modugno oltre il termine quinquennale di cui al citato articolo 8 comma 1 del medesimo decreto, per lo svolgimento delle attività giudiziarie dell'intero circondario di Bari.

Tra gli impegni che ciascuna delle parti contraenti assume, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, assicurerà il coordinamento tra tutti gli enti e istituzioni interessati nella gestione e nell'utilizzo dell'immobile di cui all'art. 2.

Il Ministero provvede alla gestione ed alla manutenzione dell'immobile; la corte d'Appello assicura il coordinamento delle operazioni logistiche ed organizzative legate al trasferimento dei servizi presso l'immobile sito in Modugno (BA).

L'approvazione dello schema di Convenzione, allegata alla presente, è la condizione preliminare per porre in essere i consequenziali adempimenti finalizzati alle attività a carico della Regione.

Copertura finanziaria - D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4 lett. K della legge regionale n.7/97;

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la proposta del Sig. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

- di approvare lo schema di convenzione tra Ministero della Giustizia, Regione Puglia e Conferenza permanente della Corte di Appello di Bari - allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante - e di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla relativa sottoscrizione;
- di demandare al Gabinetto del Presidente, di concerto con il Vice-Presidente della Giunta regionale, i successivi adempimenti;
- di notificare il presente provvedimento, per il tramite del Gabinetto, alla Segreteria Generale della Presidenza, nonché alla sezione Sicurezza del Cittadino ed antimafia sociale;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

CONVENZIONE

ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 7 settembre 2012, n.155

TRA

il **Ministero di Giustizia** (nel seguito anche denominato "Ministero"), con sede in Roma, via Arenula n. 70, Codice Fiscale _____, nella persona del _____
e

la **Regione Puglia** (nel seguito anche denominata "Regione"), Codice Fiscale _____, nella persona del Presidente pro tempore, Dott. Michele Emiliano, domiciliato per la carica in _____, via n. _____,
e

per la **Conferenza permanente della Corte di Appello di Bari**, il Presidente della Corte di Appello di Bari, domiciliato per la carica in _____, via _____ n. _____,

di seguito "le Parti"

PREMESSE

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*";

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante "*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*";

Visto l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto legislativo in virtù del quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata, ed in particolare è stata soppressa la sezione distaccata in località Modugno, del Tribunale di Bari;

Visto l'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che, laddove sussistano specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della Giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo

19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

Visto che il menzionato articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 prevede la possibilità per gli enti locali di contrarre mutui con Cassa Depositi e Prestiti per *“l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici, nonché di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale”*;

Visto il comma 3 di detto articolo secondo il quale, esclusivamente *“Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia”*;

Visto l'articolo 8, comma 4-bis del decreto 7 settembre 2012, n. 155, secondo il quale *“il Ministro della Giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi”*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 18 agosto 2015, che istituisce la Conferenza Permanente presso i distretti di Corte d'Appello e ne individua i compiti;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 8 agosto 2013 con cui è autorizzato, per un periodo di cinque anni, l'utilizzo a servizio del Tribunale di Bari dei locali ospitanti le ex sezioni distaccate tra cui quella di Modugno, soppressa ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 155/2012;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 25 maggio 2018 con cui è autorizzato, sino alla scadenza del termine quinquennale di cui all'art.8, comma 1, del decreto legislativo del 2012, l'utilizzo a servizio del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bari dell'immobile, già sede della soppressa sezione distaccata di Modugno, per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il Tribunale e la Procura di Bari;

Considerata la situazione degli uffici giudiziari di Bari - nelle more della utilizzazione delle ex caserme *“Milano”* e *“Capozzi”*, individuate quali sedi definitive di tutti gli uffici giudiziari della città, ed oggetto del protocollo di intesa sottoscritto il 25 gennaio 2018 - ed in particolare le criticità che sono emerse nel mese di maggio c.a.;

Considerata la nota del 18 maggio 2018 prot. GAB. N. 00177080.E con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari trasmetteva il paragrafo conclusivo di una relazione di consulenza redatta da tecnico incaricato dall'INAIL, ente proprietario dell'edificio di Via Nazariantz n.1, ove sono attualmente allocati gli uffici della Procura della Repubblica e del settore penale del Tribunale di Bari, ove si evidenziava un quadro critico, mai emerso prima in tale misura e consistenza;

Considerata la nota del 23 maggio 2018, prot. Dog n. 0116358.E, con la quale la Procura di Bari ha trasmesso il provvedimento del Comune di Bari con cui si sospende l'efficacia della agibilità dell'immobile sito in via Nazariantz n.1, a seguito della perizia

tecnica richiesta dalla proprietà dell'immobile - I.N.A.I.L. - per verificare la staticità dello stesso;

Preso atto della nota del 28 maggio 2018, prot. DOG. n. 0118849.U, con cui veniva comunicato il decreto 94/2018 con il quale il Presidente del Tribunale di Bari disponeva di svolgere le udienze penali all'interno di tende montate dalla protezione civile regionale;

Considerata la nota del 30.05.2018 prot. DOG 0122092.U con cui il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - anche considerato il parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero relativo all'impiego dello strumento convenzionale previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2012 - ha fornito un quadro sulla programmazione delle attività poste in essere dal Ministero di Giustizia per accompagnare gli uffici giudiziari di Bari verso una soluzione urgente ed immediata della situazione di precarietà che si è venuta a determinare, nell'ambito della quale figura l'utilizzo dell'immobile di Modugno, anche per il periodo successivo alla scadenza del termine quinquennale già indicato;

Considerato il provvedimento del 31 maggio 2018 del Comune di Bari con il quale è stata revocata l'agibilità dell'immobile, sito in Bari, via Nazariantz n.1, sede degli uffici del Tribunale penale e della Procura della Repubblica di Bari;

Rilevato che le molteplici interlocuzioni condotte a livello centrale e periferico, al fine di reperire tempestivamente nel Comune di Bari idonee soluzioni logistiche adeguate ad ospitare gli uffici siti nell'immobile ora inagibile, hanno avuto esito infruttuoso;

Considerato che la Conferenza permanente, convocata in via d'urgenza il 24 maggio 2018 dal Presidente della Corte di appello di Bari, ha condiviso le ragioni di urgente utilizzo dell'immobile della soppressa sezione distaccata di Modugno per le attività giudiziarie relative agli affari dell'intero circondario di Bari;

Considerato che, nella specie, l'immobile di Modugno è soggetto alla disciplina di cui al richiamato articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, in quanto realizzato in forza di mutuo concesso al locale Ente territoriale dalla Cassa DD.PP., il cui ammortamento terminerà soltanto in data 31 dicembre 2035;

Considerato pertanto che detto immobile è vincolato all'utilizzazione da parte del Ministero della Giustizia, a titolo gratuito, almeno fino alla predetta data, restando in conseguenza a carico dell'amministrazione centrale, sulla base della normativa in tema di Manutentore Unico e delle corrispondenti linee guida dell'Agenzia del Demanio, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ai costi di gestione corrente;

Ritenuta la necessità - in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ed al fine di evitare qualsivoglia disservizio o interruzione dell'attività giurisdizionale - di utilizzare per lo svolgimento delle attività giudiziarie dell'intero circondario di Bari l'immobile della soppressa sezione distaccata di Modugno oltre il termine quinquennale di cui al citato articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come richiamato dal menzionato decreto del Ministro della Giustizia del 25 maggio 2018

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

Con la presente le parti convengono l'utilizzo dell'immobile della soppressa sezione distaccata di Modugno sito in viale della Repubblica s.n.c. per lo svolgimento delle attività giudiziarie dell'intero circondario di Bari anche oltre il termine menzionato nel decreto del Ministro della Giustizia del 25 maggio 2018, nonché le modalità relative al coordinamento delle attività finalizzate al relativo utilizzo.

Articolo 3
(Ambiti di intervento)

1. Ai fini di quanto indicato dall'articolo 2, la presente Convenzione definisce, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 4-bis, del decreto legislativo 155/2012, la disciplina dei rapporti tra il Ministero della Giustizia (di seguito Ministero), la Regione Puglia (di seguito Regione) e la Conferenza permanente presso la Corte di Appello di Bari (di seguito Conferenza), sotto il profilo gestionale ed economico.
2. Costituiscono quindi ambiti di intervento della Convenzione stessa, oltre che la disciplina degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, anche i servizi e le forniture necessari per l'utilizzo della menzionata sede per gli uffici giudiziari, fatte salve le competenze della Conferenza permanente in tema di ripartizione ed utilizzo degli spazi ai sensi dell'art.4 D.P.R. 113/2015.

Articolo 4
(Impegni del Ministero)

1. Il Ministero, per il tramite della Direzione Generale delle Risorse e Tecnologie, provvederà ad effettuare tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali dell'immobile di cui all'art. 2 della presente convenzione, ed a sostenerne i relativi costi, che graveranno sul pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.
2. Il Ministero sosterrà inoltre i necessari oneri finanziari per tutti i servizi e le forniture destinati al funzionamento degli uffici giudiziari allocati nell'immobile di cui all'art. 2.

Articolo 5
(Impegni della Regione)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, assicurerà il coordinamento tra tutti gli enti e istituzioni interessati nella gestione e nell'utilizzo dell'immobile di cui all'art. 2.

Articolo 6
(Impegni della Conferenza)

1. La Conferenza nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, assicurerà il coordinamento delle operazioni logistiche e organizzative finalizzate al trasferimento dei servizi presso la sede dell'immobile di cui all'art. 2 della presente Convenzione, coinvolgendo i soggetti istituzionali competenti e agendo di intesa con il Ministero della giustizia, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 7
(Durata, decorrenza e pubblicità della Convenzione)

1. La presente convenzione ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interessati sino alla disponibilità degli immobili di cui al bando pubblicato sul sito del Ministero in data 25 maggio 2018 e comunque non oltre il termine di un anno, eventualmente rinnovabile.

f.to per il Ministero della Giustizia

f.to per la Regione Puglia

f.to per la Conferenza permanente presso la Corte di Appello di Bari